



COMUNE DI LAGOSANTO

P. Z Z A I ° M A G G I O, 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
t e l . u f f . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 7

c e n t r . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 1 - f a x 0 5 3 3 9 0 9 5 3 5

e - m a i l : c r i s t i a n . b e r t a r e l l i @ c o m u n e . l a g o s a n t o . f e . i t



ORDINANZA N. 09 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PITYOCAMPA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAGOSANTO - ANNO 2024

IL SINDACO

Visto il D.M. del 30.10.2007, "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino (Traumatocampa pytiocampa)", che stabilisce chiare indicazioni e competenze circa la lotta alla Processionaria del Pino nelle aree in cui la presenza del lepidottero minaccia seriamente la sopravvivenza del patrimonio arboreo o possa costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la costante presenza stagionale, nel territorio comunale del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che potenzialmente può provocare considerevoli danni al patrimonio arboreo, nonché episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici. I rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, possono provocare irritazioni epidermiche e reazioni allergiche/inflammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

Dato atto che la lotta alla processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché minaccia seriamente la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e che nell'ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica;

Considerato che i vari interventi di trattamento di tale parassita, anche preventivi, non hanno dato riscontro oggettivo al verificarsi annualmente del ripresentarsi di infestazioni da processionaria e che tale condizione espone pertanto la comunità come esposto in premessa a ciclici problemi e rischi sanitari, nonché costituisce certamente un danno economico della comunità, superabile eventualmente con la piantumazione sostitutiva con alberi autoctoni e non alloctoni vittime di tali parassiti;

Considerata altresì indispensabile la piena collaborazione dei cittadini, per garantire il contenimento delle infestazioni di Processionaria del Pino, entro termini accettabili;

Dato atto che il Servizio Fitosanitario Regionale non ha individuato aree in cui la lotta alla processionaria è obbligatoria;

Rilevato che, l'art. 4 del D.M. 30/10/2007 demanda al Sindaco quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

Considerata indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;



COMUNE DI LAGOSANTO

P. Z Z A I ° M A G G I O , 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
t e l . u f f . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 7

c e n t r . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 1 - f a x 0 5 3 3 9 0 9 5 3 5

e - m a i l : c r i s t i a n . b e r t a r e l l i @ c o m u n e . l a g o s a n t o . f e . i t



Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto il D.M. 30 ottobre 2007 e ss. mm./ii.;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 e ss. mm./ii.;

Vista la Legge N° 689/1981 e ss. mm./ii.;

ORDINA

A tutti i proprietari di giardini, aree verdi, terreni boscati, superfici a verde del territorio comunale, di effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita ovvero alle conifere, con particolare riguardo a: Pino nero/austriaco (*Pinus nigra*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), Pino domestico (*Pinus pinea*).

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria, si dovrà immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione e distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

Qualora terminata la schiusa dei nidi, si riscontrasse la presenza di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, dovranno essere messe in atto adeguate tecniche di profilassi rivolgendosi alle ditte specializzate.

AVVISA

1. Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale.
3. Il presente provvedimento ha validità fino al 31/08/2024.

RACCOMANDA

- di non sostare in prossimità delle piante e/o delle aree infestate, e di tenere sotto controllo bambini ed animali domestici;
- di non toccare i nidi e le larve con mezzi e modalità non idonei e senza adeguate protezioni, anche per evitare di diffondere nell'aria i peli urticanti;
- di provvedere tempestivamente, in caso di contatto con la pelle o le mucose, ad un lavaggio con acqua e sapone e di ricorrere alle cure mediche immediate in caso di irritazioni cutanee, congiuntivali o delle vie aeree o di crisi asmatiche



COMUNE DI LAGOSANTO

P. Z Z A I° M A G G I O, 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
t e l . u f f . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 7

c e n t r . 0 5 3 3 9 0 9 5 1 1 - f a x 0 5 3 3 9 0 9 5 3 5

e - m a i l : c r i s t i a n . b e r t a r e l l i @ c o m u n e . l a g o s a n t o . f e . i t



DISPONE

- la mancata osservanza di tali disposizioni è punita, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

- L'invio della presente Ordinanza, per la sua applicazione e verifica, in base alle rispettive competenze:

- Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL di Ferrara – Pec: dirdsp@pec.ausl.fe.it;
- Servizio Fitosanitario Regionale – Pec: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it;
- Comando di Polizia Municipale
- Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna – Comando Stazione di Comacchio - Pec: ffe42944@pec.carabinieri.it;
- Clara S.p.a - Pec: clara@pec.clarambiente.it .

- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'Amministrazione Comunale.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della Legge N°241/1990 e ss. mm./ii., contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, al Tribunale Amm. vo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.

Dalla Residenza Municipale, 06 marzo 2024

Firmato digitalmente

Il Sindaco

Cristian Bertarelli